

In esecuzione della presente deliberazione sono stati  
Emessi i seguenti mandati:

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di L. \_\_\_\_\_

Il Ragioniere

## COMUNE DI CALATABIANO

### Provincia di Catania DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 27/01/2015

**OGGETTO:** Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per pagamento cartelle esattoriali emesse da Riscossioni Sicilia S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania, su incarico dell'Agazia Delle Entrate-Direzione provinciale di Catania-Ufficio Territoriale di Catania e di Giarre, per omesso pagamento delle tasse relative a sentenze emessa dal Giudice Ordinario e tassa di registro locazione fabbricati, derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette, del mese di gennaio, alle ore 19,43 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Calatabiano (auditorium Scuola Media), alla seduta di inizio (1), disciplinata dall'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dall'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, in convocazione ordinaria (2), partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.	CONSIGLIERI COMUNALI		Pres./Ass.	
Trovato	Salvatore	X	Petralia	Antonio Filippo	X	
Turrisi	Salvatore	X	Spoto	Agatino	X	
Franco	Francesco		X	Prestipino	Rosario	X
Moschella	Antonino	X	Foti	Nunziato	X	
Messina	Rosaria Filippa	X	D'Allura	Silvana Filippa	X	
Ponturo	Vincenzo Massimiliano	X				
Di Bella	Mario	X				
Intelisano	Rosario	X				
Corica	Liborio Mario	X				
Samperi	Salvatore	X				
Assegnati n. 15		In carica n. 15	Assenti n. 01		Presenti n. 14	

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, dr. Trovato Salvatore.

Partecipa il Segretario Comunale, dr.ssa Puglisi Concetta.

Partecipa il Sindaco, dr. Intelisano Giuseppe.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 19, co. 16, dello statuto comunale e dell'art. 5, co. 1, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, prosegue la seduta.

La seduta è pubblica (3).

Vengono nominati scrutatori, ai sensi dell'art. 184, u. co., dell'O.A.EE.LL., i Sigg. Corica Liborio Mario, Ponturo Vincenzo Massimiliano, D'Allura Silvana Filippa.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione entro riportata;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L. R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12 della L. R. n. 30/00:

(1) Inizio 1° comma; ripresa 3° comma; prosecuzione 4° comma.

(2) Ordinaria/urgente

(3) Pubblica/segreta

Sull'argomento iscritto al settimo punto dell'odierno o.d.g. ed introdotto dal Presidente del consiglio per la relativa trattazione, intervengono:

MOSCHELLA A. (consigliere "Calatabiano nel cuore" - vicesindaco) chiede a quale periodo risalga il debito.

MESSINA R. F. (capogruppo "Calatabiano nel cuore") risponde all'anno 2010.

In assenza di ulteriori interventi, il Presidente del consiglio mette ai voti la proposta in oggetto.

Richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

con 09 (nove) voti favorevoli e n. 03 (tre) astenuti (D'Allura S. F., Foti N., Prestipino R.) su 12 (dodici) consiglieri presenti e 09 (nove) votanti per scrutinio palese (alzata di mano) in pubblica seduta;

richiamati *per relationem* i motivi di fatto e di diritto, espressi nel preambolo della proposta in argomento;

visto l'O.A.EE.LL. vigente nella regione siciliana;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare la proposta in oggetto.

**Oggetto:** Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per pagamento cartelle esattoriali emesse da Riscossioni Sicilia SpA., Agente della riscossione per la provincia di Catania, su incarico dell'Agenzia Delle Entrate-Direzione provinciale di Catania-Ufficio Territoriale di Catania e di Giarre, per omesso pagamento delle tasse relative a sentenze emesse dal Giudice Ordinario e tassa di registro locazione fabbricati, derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000.

Proponente:  
Responsabile Area Amministrativa  
Comm. Ispet. Sup. Paone Carmelo



L'Ufficio Redigente:  
Responsabile Servizi Legali  
Istr. Direttivo Perzalia Pancrazio

1. **Premesso che** Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione per la provincia di Catania ha richiesto il pagamento delle seguenti somme per mancato pagamento delle cartelle esattoriali:
  - n° 29320140013361617000 di euro 101,83;
  - n° 29320140013361718000 di euro 511,74;
  - n° 29320140010056473002 di euro 317,59;
  - n° 29320140025541377000 di euro 67,62;
2. **Che gli importi di cui sopra come si evince dalle cartelle esattoriali trasmesse da** Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione per la provincia di Catania, che in copia si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, trovano la loro essenza nell'omesso pagamento, entro i termini previsti dalla legge, della tassa di registrazione sentenze emesse dal Giudice Ordinario, nonché della tassa di registro per locazione fabbricati più sanzioni ed interessi, come accertato dall'**Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania – Ufficio territoriali di Catania e di Giarre;**
3. Rilevato che con esclusivo riferimento ai debiti scaturenti da sentenze esecutive (riconoscibili ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a, del D.Lgs 267/00) la Corte dei Conti, sez. unite per la Regione Siciliana, con parere del 23 febbraio 2005, rilevata la natura meramente ricognitiva e non autorizzativa della deliberazione consiliare di riconoscimento di legittimità del debito, ha affermato che *"il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e), non lascia margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale"*. L'espressione *"Sentenze esecutive"* di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 194, deve essere intesa nel senso di provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente Locale e quindi comprende anche i decreti ingiuntivi esecutivi (Corte dei Conti Sezione di controllo Campania n. 384/2011);
4. Atteso che la natura giuridica del decreto ingiuntivo è equiparabile a quella della cartella esattoriale di cui al D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46, che disciplina la riscossione dei debiti verso lo stato e che, pertanto, costituisce titolo esecutivo al pari del decreto ingiuntivo;
5. **Preso atto che non si ravvisano ragioni per escludere le superiori cartelle esattoriali dai titoli esecutivi;**
6. Dato atto che, alla luce delle superiori considerazioni giuridiche, la Corte dei Conti, con il richiamato parere, ammette che, al pagamento del debito, possano provvedere gli organi amministrativi, anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, assolvendo tale deliberazione ad una funzione di mera ricognizione e di presa d'atto della sussistenza di un debito, finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U.E.L.;

7. Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 106 del 12/12/2014 avente ad oggetto: "Prelevamento del fondo di riserva ordinario per aumentare la disponibilità del codice 1.01.08.08 cap. 1 del Bilancio 2014";
8. Richiamata la determinazione R.G. n. 982 del 15/12/2014 del Responsabile dell'Area Amministrativa avente ad oggetto: "Impegno e liquidazione della spesa di € 998,78 per pagamento cartelle esattoriali emesse da Riscossioni Sicilia SpA., Agente della riscossione per la provincia di Catania, su incarico dell'Agenzia Delle Entrate Uffici territoriali di Catania e di Giarre per omesso pagamento delle tasse relative a sentenze emesse dal Giudice Ordinario e tassa di registro locazione fabbricati";
9. Visti il D.Lgs 267/2000 e il D.Lgs n. 165/2001;
10. Visti i pareri della Corte dei Conti Sicilia n. 2/2005/Cons. del 23.2.2005 e della Corte dei Conti Sardegna n. 12/2006 del 25.10.2006;

### p r o p o n e

- a) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) del TUEL n. 267/2000, per i motivi di cui in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle cartelle esattoriali in premessa descritte, per l'importo di € 998,78 ;
- b) di dare atto che la somma in esame ha trovato copertura nel bilancio anno 2014 all'intervento 1.01.08.08 Cap.1 dove con la sopracitata determinazione R.G. n. 982 del 15/12/2014 del Responsabile dell'Area Amministrativa è stata impegnata la relativa somma di € 998,78;
- c) di comunicare il presente atto alla Corte dei Conti per quanto di competenza;

AII. A)

1) PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 3, co. 2, del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità tecnica**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano li 20/01/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA (1)



(1) Specificare: AMMINISTRATIVA – ECONOMICO-FINANZIARIA – TECNICA – GESTIONE ENTRATE TRIB. ED EXTRATRIB. ECOLOGIA ED AMBIENTE – SUAP - VIGILANZA

AII. B)

2) PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48/91, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- all'art. 7 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 13 del 05.04.2013;

in ordine alla **regolarità contabile**, si esprime **PARERE: favorevole/contrario** per i seguenti motivi:

Calatabiano li 20/01/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA



30007871  
W URBANI

Destinatario  
Spett. COMUNE DI CALATABIANO  
PZA VITTORIO EMANUELE 32  
95011 CALATABIANO CT

DR. DIAMMA

— 05 6138250

P. N. T. I

— 05 6138240

Calatabiano Protocollo NA 0005934 del 09/05/2014 CR 56 02 Tipo F

# notifica

*Scudo Riccardo*  
sottoscritto CALATABIANO

ho notificato la presente cartella di pagamento

personalmente al destinatario

consegnandola, in assenza del destinatario, in busta sigillata, al signor GIOVANNI

Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

depositandola in Comune e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e

l'incapacità

il rifiuto

l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

Firma del notificatore

depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario.

Empty box for additional notes or stamps.

Dai registri anagrafici del Comune risulta

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

p. Il Sindaco

Num. richiesta: 02285



293228505/99  
2214

**CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2014 00133616 17**

Emessa da Riscossione Sicilla SpA Agente della riscossione - prov. di Catania Via Luigi Rizzo 39 95131 CATANIA

su incarico di:  
Agenzia delle Entrate

29329320140013361617000

DESTINATARIO

Spett. COMUNE DI CALATABIANO

PZA VITTORIO EMANUELE 32

95011 CALATABIANO CT

Cod. Fisc. 00462070871

Num. richiesta: 02285

Comune di Calatabiano Protocollato NA 0005934 del 09/05/2014 13:56:02 Tino F

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

**ENTE CREDITORE**

Agenzia delle Entrate

**SOMME DOVUTE**

95,95

diritti di notifica 5,88

euro 101,83

**Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica\***

\*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

**Dove e come pagare**

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

**Dilazione di pagamento**

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

**In caso di ritardo nel pagamento**

All'importo dovuto si aggiungeranno:

- interessi di mora;
- maggiori compensi per il servizio di riscossione;
- eventuali spese per recupero forzato.

**In caso di mancato pagamento**

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

**Riesame e/o ricorso**

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha omesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente. L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardato o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nella ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

Ente che ha emesso il ruolo  
**Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catania - ufficio territoriale di Catania**  
 Via Monsignor Domenico Orlando 1 95131 CATANIA CT

**DETTAGLIO DEGLI ADEBITI**

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

**DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO**

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Contratto di locazione pluriennale anno 2007 serie 3 numero 003112 sottonumero 000  
 Progressivo negozio 001 data scadenza 01/01/2008

Ruolo n. 2014/000154.  
 Reso esecutivo in data 09-01-2014.  
 Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è LAURA CAGGEGI.  
 Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catania - ufficio territoriale di Catania, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1 2008	107T	Registro locazione fabbricati	52,00	2,42	4,16
2 2008	671T	Sanzione pecuniaria imposta di registro	30,00	1,40	2,40
3 2008	731T	Registro interessi tasse o imp.ind.	3,68	0,17	0,29
4 2008	940A	Costo della notifica degli atti	6,00	0,28	0,48
<b>Totale</b>			<b>91,68</b>	<b>4,27</b>	<b>7,33</b>

Totale da pagare (entro le scadenze) **euro 95,95**

Totale da pagare (oltre le scadenze)\* **euro 99,01**

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.  
 Vedere sezione "Informazioni utili".

ENTRATA L. OPT 6138202 } QUINTE  
 25.3

ENTRATA } NOT A RECAPITOLAZIONE OPT 6138648  
 ALFA ROMEO } ALFA ROMEO 60X

**QUANDO PAGARE**

L'importo totale della cartella di euro **101,83** dovrà essere così pagato:

**RATA UNICA**, di euro 95,95 + 5,88 (\*) = **101,83**  
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

**RATA UNICA**, di euro 99,01 + 5,88 (\*) = **104,89**  
cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(\*) diritti di notifica

**N.B.** Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

**DOVE E COME PAGARE**

**IL PAGAMENTO** dell'importo può essere effettuato:

**In Italia**

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

**All'estero**

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario. Codice IBAN IT04E0103016900000001950940 intestato all'Agente della riscossione presso Monte dei Paschi Siena S.p.A. codice BIC PASCITMMCAT, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

**N.B.** Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

**In Italia**

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
  - il numero di conto corrente postale 00223958 intestato all'Agente della riscossione RISCOSSIONE SICILIA SPA PER LA PROV. CATANIA ORDINARIO;
  - il numero della cartella;
  - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", che si intendono pagare;
  - i diritti di notifica della presente cartella;
  - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

**All'estero**

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**

**CODICE FISCALE: 00462070871**  
**NUMERO CARTELLA: 293 2014 00133616 17**

**REGIONE O ZONA:**  
**GRUPPO: 0099**

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2014/000154	107T	2008	1	52,00	2,42	13007A016804000
2	2014/000154	671T	2008	1	30,00	1,40	13007A016804000
3	2014/000154	731T	2008	1	3,68	0,17	13007A016804000
4	2014/000154	940A	2008	1	6,00	0,28	13007A016804000
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
<b>Totale</b>					<b>91,68</b>	<b>10,15</b>	
<b>Importo totale della cartella</b>							<b>euro 101,83</b>
<b>Pagamento rata unica</b>							<b>euro 101,83</b>

**COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Il responsabile del procedimento di emissione e notifica della presente cartella di pagamento è Giuseppe Pilato, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Catania di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

**DILAZIONE DI PAGAMENTO**

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di debiti rateizzabili, è possibile presentare apposita domanda all'Agente della riscossione che può concedere la rateazione del pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili, con un piano di ammortamento a rate costanti oppure a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del Contribuente. Per debiti complessivi fino a 50 mila euro si può ottenere la rateazione in modo semplificato ossia senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica, con un numero massimo di rate mensili pari a 72. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il debitore che non riesca più a far fronte al pagamento della dilazione concessa può chiedere, prima della decadenza, una proroga per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi purché documenti un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione.

**In caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive:**

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione.

Maggiori informazioni operative nonché la relativa modulistica, sono disponibili sul sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateazione; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Per ulteriori informazioni o per pagare on line i bollettini "RAV" allegati agli atti dall'Agente della riscossione, è possibile usufruire dei servizi offerti da Riscossione Sicilia S.p.A. tramite il sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Il pagamento potrà essere eseguito, utilizzando il servizio **epay@web** (lo sportello a casa tua), con carta di credito VISA, MASTERCARD; gli importi delle relative commissioni sono specificati nel sito stesso.

**COMPENSAZIONI**

Il pagamento di debiti scaduti riferiti ad imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010.

segue

€ sul C/C n.12488953 di Euro 101,83

Intestato a:  
RISCOSSIONE SICILIA SPA  
PROV. CT - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: COMUNE DI CALATABIANO  
Residente in: 95011 CALATABIANO CT

Cod. Fiscale: 00462070871  
N. Documento: 29320140013361617000  
Cod. Rav: 81030717279599914

IMPORTO TOTALE

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

€ sul C/C n.12488953

TD 247  
INTESTATO A:  
RISCOSSIONE SICILIA SPA  
PROV. CT - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

081030717279599914

di Euro 101,83

29381030717279599914

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

<b>RAV</b>	
SCADENZA	CODICE RAV
IMPORTO TOTALE	81030717279599914
Eseguito da: COMUNE DI CALATABIANO	
Residente in: 95011 CALATABIANO CT	
Cod. Fiscale: 00462070871	
N. Documento: 29320140013361617000	

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

UFFICIO CORRISPONDENZA

M

<081030717279599914>

00000101+83>

12488953<

247>



SCADENZA	CODICE RAV
	81030717279599914

## OSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Nel caso di istanza di reclamo-mediazione, la richiesta può essere inserita nell'istanza stessa o proposta separatamente
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il Contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

### INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I **compensi per il servizio di riscossione** rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9% per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 e all'8% per quelli emessi dal 1 gennaio 2013, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8,

segue

consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione, che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario. Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale

- notificare il ricorso all'Agente della riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla Sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

#### Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- la sottoscrizione di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

E' opportuno che il Contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

**N.B.** Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il Contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

#### Come costituirsi in giudizio

Il Contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

In caso di istanza di reclamo- mediazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla comunicazione del diniego o dell'accoglimento parziale dell'istanza o, in caso di silenzio dell'ufficio, dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6- quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

**N.B.** Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

**segue**

Per maggiori informazioni vedi la voce "come e dove pagare" sul sito [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Gli Sportelli sono aperti al pubblico:  
dal lunedì al giovedì, dalle 8,20 alle 13,00 e dalle 14,45 alle 15,45;  
il venerdì, dalle 8,20 alle 12,30.

#### SPORTELLI AL PUBBLICO

CATANIA	Via Luigi Rizzo, 39	Tel. 095/4034113
ACIREALE	Viale P.pe Amedeo, 62/A	Tel. 095/891080
PATERNO'	Piazza Santa Barbara, 4	Tel. 095/854303

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli saltuari e polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it), sezione "Dove siamo".

#### ALTRE INFORMAZIONI:

I bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche presso i tabaccai abilitati. Per i dettagli del servizio si può consultare il sito [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it) nella sezione "Contribuenti" alla voce "dove e come pagare".

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'articolo 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 112/1999.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, sono esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è il Responsabile pro-tempore dell'Ufficio Sicurezza e Privacy.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it), nonché presso gli sportelli della scrivente società.

#### RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, Irap, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, altri tributi indiretti.

#### RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi sia al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (tel. 848.800.444) sia alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo.

segue

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DL n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

**ATTENZIONE** La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione o del Centro operativo, o un suo delegato, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti".

## **PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO**

**Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DL n. 98/2011)**

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DL n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsti per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

**N.B.** Questa cartella di pagamento può essere oggetto di reclamo-mediazione solo per vizi riguardanti il ruolo e non per contestazioni relative a vizi propri della cartella (ad esempio, un errore di notifica).

### **A chi presentare istanza di reclamo-mediazione**

Il Contribuente deve intestare e notificare l'istanza alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale.

### **Dati da indicare nell'istanza di reclamo-mediazione**

Nell'istanza il Contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

### **Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del Dlgs n. 546/1992)**

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il Contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella è tenuto a presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se, prima della cartella, il Contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

### **A chi presentare ricorso**

Il Contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 Dlgs n. 546/1992)
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o

**segue**

M. Scuderi

**CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2014 00133617 18**

Emessa da Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione - prov. di Catania Via Luigi Rizzo 39 95131 CATANIA

su incarico di:  
Agenzia delle Entrate

29329320140013361718000

**DESTINATARIO**

Spett. COMUNE DI CALATABIANO

PZA VITTORIO EMANUELE 32

95011 CALATABIANO CT

Cod. Fisc. 00462070871

Num. richiesta: 02285

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

**ENTE CREDITORE**

**SOMME DOVUTE**

Agenzia delle Entrate

505,86

diritti di notifica 5,88

**Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica\***

euro **511,74**

\*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

**Dove e come pagare**

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

**Dilazione di pagamento**

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

**In caso di ritardo nel pagamento**

All'importo dovuto si aggiungeranno:  
- interessi di mora;  
- maggiori compensi per il servizio di riscossione;  
- eventuali spese per recupero forzato.

**In caso di mancato pagamento**

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

**Riesame e/o ricorso**

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente. L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

Comune di Calatabiano Protocollo NA 0005931 del 09/05/2014 13:48:09 Tino F

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia relativo a rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 609 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

**Ente che ha emesso il ruolo**  
**Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catania - ufficio territoriale di Catania**  
**Via Monsignor Domenico Orlando 1 95131 CATANIA CT**

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:  
FOTI ANTONIA  
GARUFI GIUSEPPE

#### DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI
2. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

#### DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI  
Provvedimento relativo a Sentenza civile  
emesso da CORTE DI APPELLO DI CATANIA  
anno 2010 numero 000000764 sottonumero 0

Ruolo n. 2014/000154.  
Reso esecutivo in data 09-01-2014.  
Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è LAURA CAGGEGI.  
Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catania - ufficio territoriale di Catania, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2010	109S	Registro varie proporzionali sanzione pecun.	50,40	2,34	4,03
2	2010	109T	Registro varie proporzionali	168,00	7,81	13,44
3	2010	731T	Registro interessi tasse o imp.ind.	0,52	0,02	0,04
4	2010	940A	Costo della notifica degli atti	18,00	0,84	1,44
5	2010	964T	Registro trib.spec. e compensi	4,00	0,19	0,32
6	2010	240T	Registro interessi riscossi - Sicilia	0,77	0,04	0,06
<b>Totale</b>				<b>241,69</b>	<b>11,24</b>	<b>19,33</b>
<b>Totale da pagare (entro le scadenze)</b>				<b>euro 252,93</b>		
<b>Totale da pagare (oltre le scadenze)*</b>				<b>euro 261,02</b>		

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.  
Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione  
Omesso pagamento imposta di registrazione

2. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI  
Provvedimento relativo a Sentenza civile  
emesso da CORTE DI APPELLO DI CATANIA  
anno 2010 numero 000000764 sottonumero 0

segue

**DO PAGARE**

Importo totale della cartella di euro **511,74** dovrà essere così pagato:

**RATA UNICA**, di euro 505,86 + 5,88 (\*) = **511,74**  
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

**RATA UNICA**, di euro 522,04 + 5,88 (\*) = **527,92**

**cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.**

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(\*) diritti di notifica

**N.B.** Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

**DOVE E COME PAGARE**

**IL PAGAMENTO** dell'importo può essere effettuato:

**In Italia**

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

**All'estero**

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT04E0103016900000001950940 intestato all'Agente della riscossione presso Monte dei Paschi Siena S.p.A. codice BIC PASCITMMCAT, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

**N.B.** Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

**In Italia**

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
  - il numero di conto corrente postale 00223958 intestato all'Agente della riscossione **RISCOSSIONE SICILIA SPA PER LA PROV. CATANIA ORDINARIO**;
  - il numero della cartella;
  - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", che si intendono pagare;
  - i diritti di notifica della presente cartella;
  - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

**All'estero**

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

**Ente che ha emesso il ruolo**  
**Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catania - ufficio territorio**  
**Catania**  
**Via Monsignor Domenico Orlando 1 95131 CATANIA CT**

Ruolo n. 2014/000154.  
Reso esecutivo in data 09-01-2014.  
Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è LAURA CAGGEGI.  
Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catania - ufficio territoriale di Catania, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
7	2010	1095	Registro varie proporzionali sanzione pecun.	50,40	2,34	4,03
8	2010	109T	Registro varie proporzionali	168,00	7,81	13,44
9	2010	731T	Registro interessi tasse e imp.ind.	0,52	0,02	0,04
10	2010	940A	Costo della notifica degli atti	18,00	0,84	1,44
11	2010	964T	Registro trib.spec. e compensi	4,00	0,19	0,32
12	2010	240T	Registro interessi riscossi - Sicilia	0,77	0,04	0,06
<b>Totale</b>				<b>241,69</b>	<b>11,24</b>	<b>19,33</b>

**Totale da pagare (entro le scadenze)** euro **252,93**

**Totale da pagare (oltre le scadenze)\*** euro **261,02**

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.  
Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

**Note relative alla descrizione**

Omesso pagamento imposta di registrazione

**IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**

**NUMERO FISCALE: 00462070871**  
**NUMERO CARTELLA: 293 2014 00133617 18**

**REGIONE O ZONA:**  
**GRUPPO: 0099**

Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
2014/000154	109S	2010	1	50,40	2,34	13003A008695000
2014/000154	109T	2010	1	168,00	7,81	13003A008695000
2014/000154	731T	2010	1	0,52	0,02	13003A008695000
4 2014/000154	940A	2010	1	18,00	0,84	13003A008695000
5 2014/000154	964T	2010	1	4,00	0,19	13003A008695000
6 2014/000154	240T	2010	1	0,77	0,04	13003A008695000
7 2014/000154	109S	2010	1	50,40	2,34	13003A008696000
8 2014/000154	109T	2010	1	168,00	7,81	13003A008696000
9 2014/000154	731T	2010	1	0,52	0,02	13003A008696000
10 2014/000154	940A	2010	1	18,00	0,84	13003A008696000
11 2014/000154	964T	2010	1	4,00	0,19	13003A008696000
12 2014/000154	240T	2010	1	0,77	0,04	13003A008696000
					5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
<b>Totale</b>				<b>483,38</b>	<b>28,36</b>	

**Importo totale della cartella** euro **511,74**

**Pagamento rata unica** euro **511,74**

**COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Il responsabile del procedimento di emissione e notifica della presente cartella di pagamento è Giuseppe Pilato, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Catania di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

**DILAZIONE DI PAGAMENTO**

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di debiti rateizzabili, è possibile presentare apposita domanda all'Agente della riscossione che può concedere la rateazione del pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili, con un piano di ammortamento a rate costanti oppure a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del Contribuente. Per debiti complessivi fino a 50 mila euro si può ottenere la rateazione in modo semplificato ossia senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica, con un numero massimo di rate mensili pari a 72. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il debitore che non riesca più a far fronte al pagamento della dilazione concessa può chiedere, prima della decadenza, una proroga per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi purché documenti un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione.

**In caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive:**

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione.

Maggiori informazioni operative nonché la relativa modulistica, sono disponibili sul sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateazione; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Per ulteriori informazioni o per pagare on line i bollettini "RAV" allegati agli atti dall'Agente della riscossione, è possibile usufruire dei servizi offerti da Riscossione Sicilia S.p.A. tramite il sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Il pagamento potrà essere eseguito, utilizzando il servizio **epay@web** (lo sportello a casa tua), con carta di **VISA, MASTERCARD**; gli importi delle relative commissioni sono specificati nel sito stesso.

#### COMPENSAZIONI

Il pagamento di debiti scaduti riferiti ad imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010. Per maggiori informazioni vedi la voce "come e dove pagare" sul sito [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

**Gli Sportelli sono aperti al pubblico:**

dal lunedì al giovedì, dalle 8,20 alle 13,00 e dalle 14,45 alle 15,45;  
il venerdì, dalle 8,20 alle 12,30.

#### SPORTELLI AL PUBBLICO

CATANIA	Via Luigi Rizzo, 39	Tel. 095/4034113
ACIREALE	Viale P.pe Amedeo, 62/A	Tel. 095/891080
PATERNO'	Piazza Santa Barbara, 4	Tel. 095/854303

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli saltuari e polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it), sezione "Dove siamo".

#### ALTRE INFORMAZIONI:

I bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche presso i tabaccai abilitati. Per i dettagli del servizio si può consultare il sito [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it) nella sezione "Contribuenti" alla voce "dove e come pagare".

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'articolo 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 112/1999.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, sono esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è il Responsabile pro-tempore dell'Ufficio Sicurezza e Privacy.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it), nonché presso gli sportelli della scrivente società.

#### RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, Irap, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, altri tributi indiretti.

#### RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

Per chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi sia al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (tel. 848.800.444) sia alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di annullamento del ruolo.

Unicamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 500/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

**ATTENZIONE** La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione o del Centro operativo, o un suo delegato, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti".

## **PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO**

**Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)**

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsti per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

**N.B.** Questa cartella di pagamento può essere oggetto di reclamo-mediazione solo per vizi riguardanti il ruolo e non per contestazioni relative a vizi propri della cartella (ad esempio, un errore di notifica).

### **A chi presentare istanza di reclamo-mediazione**

Il Contribuente deve intestare e notificare l'istanza alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale.

### **Dati da indicare nell'istanza di reclamo-mediazione**

Nell'istanza il Contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

### **Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del Dlgs n. 546/1992)**

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il Contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella è tenuto a presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se, prima della cartella, il Contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

### **A chi presentare ricorso**

**segue**

Il Contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 Dlgs n. 546/1992)
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al ruolo "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione, che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficio giudiziario. Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale
- notificare il ricorso all'Agente della riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla Sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficio giudiziario.

**Dati da indicare nel ricorso**

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- la sottoscrizione di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

E' opportuno che il Contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

**N.B.** Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il Contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

**Come costituirsi in giudizio**

Il Contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

In caso di istanza di reclamo- mediazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla comunicazione del diniego o dell'accoglimento parziale dell'istanza o, in caso di silenzio dell'ufficio, dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6- quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa

**segue**

nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato  
modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica  
il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

## SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se  
la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il  
periodo di sospensione del pagamento.

- **Sospensione amministrativa:** la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che  
ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Nel caso di istanza  
di reclamo-mediazione, la richiesta può essere inserita nell'istanza stessa o proposta separatamente
- **Sospensione giudiziale:** se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta  
motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il  
ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il  
Contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della riscossione contro cui ha proposto ricorso e  
depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il  
ricorso.

## INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di  
pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto  
dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I **compensi per il servizio di riscossione** rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della  
riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli  
importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando  
pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9% per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 e all'8% per quelli  
emessi dal 1 gennaio 2013, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di  
riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non  
sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli  
interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla  
data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di  
riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di  
ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del  
pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della  
riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima  
decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai  
ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di  
consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che  
provvede altresì ad iscrivere a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta  
giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori  
somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito  
con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente

segue

nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettere a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

Le spese per l'eventuale attività esecutiva svolta dall'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, decreto legislativo n. 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate proporzionalmente in ragione all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

Destinatario  
Spett. COMUNE DI CALATABIANO  
PZA VITTORIO EMANUELE 32  
95011 CALATABIANO CT

# notifica

Oggi \_\_\_\_\_ lo sottoscritto \_\_\_\_\_ ho notificato la presente cartella di pagamento

in \_\_\_\_\_

personalmente al destinatario

consegnandola, in assenza del destinatario, in busta sigillata, al signor \_\_\_\_\_

che si è qualificat \_\_\_\_\_

Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.

depositandola in Comune e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e l'incapacità \_\_\_\_\_

il rifiuto \_\_\_\_\_

l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario


Dai registri anagrafici del Comune risulta _____
_____
_____
_____
p. Il Sindaco
ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE
dal _____ al _____
data _____
p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Num richiesta: 02285...

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2014 00133617 18



29328505/99  
2215

- Sentito

**CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2014 00100564 73 002**

Emessa da Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione - prov. di Catania Via Luigi Rizzo 39 95131 CATANIA

su incarico di:  
Agenzia delle Entrate

29329320140010056473002

**DESTINATARIO**

Spett. COMUNE DI CALATABIANO

PZA VITTORIO EMANUELE 32

95011 CALATABIANO CT

Cod. Fisc. 00462070871  
IN QUALITA' DI COOBBLIGATO

Num. richiesta: 02280

Comune di Calatabiano Prontuario NA 0005369 del 29/04/2014 18:05:33 Tipo F

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

**ENTE CREDITORE**

**SOMME DOVUTE**

Agenzia delle Entrate

311,71

diritti di notifica 5,88

**Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica\***

euro 317,59

\*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

**Dove e come pagare**

alle Poste;  
in Banca;  
agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");  
con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

**Modalità di pagamento**

è possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

**In caso di ritardo nel pagamento**

All'importo dovuto si aggiungeranno:  
- interessi di mora;  
- maggiori compensi per il servizio di riscossione;  
- eventuali spese per recupero forzato.

**In caso di mancato pagamento**

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere; secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili o crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

**Riesame e/o ricorso**

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente.

L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardo o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

**Ente che ha emesso il ruolo**  
**Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catania - ufficio territoriale di**  
**Giarre**  
**Via Mariannina Coffa snc-fraz.Trepunti 95014 GIARRE CT**

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:  
 PORTO FRANCESCO MARIO  
 E.M.COMUNE DI MASCALI  
 COMUNE DI PALERMO  
 PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA  
 COMUNE DI MOTTA CAMASTRA  
 COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO  
 COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

**DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI**

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

**DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO**

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI  
 Provvedimento relativo a Sentenza civile  
 emesso da GIUDICE DI PACE LINGUAGLOSSA  
 anno 2012 numero 000000022 sottonumero 0

Ruolo n. 2014/000101.  
 Reso esecutivo in data 18-12-2013.  
 Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è LAURA CAGGEGI.  
 Le informazioni sotto-riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catania - ufficio territoriale di Giarre, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2012	109T: Registro, vario proporzionali	168,00	7,51	13,41
2	2012	671T Sanzione pecuniaria imposta di registro	50,40	2,34	4,03
3	2012	731T: Registro, interessi, tasse e imp. ind.	0,58	0,02	0,04
4	2012	940A Costo della notifica degli atti	77,85	3,62	6,23
5	2012	240T: Registro, interessi, rimborsi - Sicilia	12,10	0,05	0,09
<b>Totale</b>			<b>297,87</b>	<b>13,84</b>	<b>23,83</b>
<b>Totale da pagare (entro le scadenze)</b>				<b>euro 311,71</b>	
<b>Totale da pagare (oltre le scadenze)*</b>				<b>euro 321,70</b>	

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.

Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione

OMESSO PAG.TO IMP. REG. SU SENT. CIV. N. 22/2012 - GIUD. PACE LINGUAGLOSSA

**QUANDO PAGARE**

L'importo totale della cartella di euro **317,59** dovrà essere così pagato:

**RATA UNICA**, di euro 311,71 + 5,88 (\*) = **317,59**  
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

**RATA UNICA**, di euro 321,70 + 5,88 (\*) = **327,58**

cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(\*) diritti di notifica

**N.B.** Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

**DOVE E COME PAGARE**

**IL PAGAMENTO** dell'importo può essere effettuato:

**In Italia**

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

**All'estero**

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT04E0103016900000001950940 intestato all'Agente della riscossione presso Monte dei Paschi Siena S.p.A. codice BIC PASCITMMCAT, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

**N.B.** Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

**In Italia**

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
  - il numero di conto corrente postale 00223958 intestato all'Agente della riscossione RISCOSSIONE SICILIA SPA PER LA PROV. CATANIA ORDINARIO;
  - il numero della cartella;
  - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", che si intendono pagare;
  - i diritti di notifica della presente cartella;
  - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

**All'estero**

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.

**DATI IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**

**CODICE FISCALE: 00462070871**  
**NUMERO CARTELLA: 293 2014 00100564 73/002**

**RIIONE O ZONA:**  
**GRUPPO: 0099**

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)	
1	2014/000101	109T	2012	1	168,00	7,81	13003A001013000	
2	2014/000101	671T	2012	1	50,40	2,34	13003A001013000	
3	2014/000101	731T	2012	1	0,52	0,02	13003A001013000	
4	2014/000101	940A	2012	1	77,85	3,62	13003A001013000	
5	2014/000101	240T	2012	1	1,10	0,05	13003A001013000	
					<b>Totale</b>	<b>297,87</b>	<b>19,72</b>	<b>euro 317,59</b>
							<b>Importo totale della cartella</b>	<b>euro 317,59</b>
							<b>Pagamento rata unica</b>	<b>euro 317,59</b>

**COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Il responsabile del procedimento di emissione e notifica della presente cartella di pagamento è Giuseppe Pilato, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Catania di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

**DILAZIONE DI PAGAMENTO**

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di debiti rateizzabili, è possibile presentare apposita domanda all'Agente della riscossione che può concedere la rateazione del pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili, con un piano di ammortamento a rate costanti oppure a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del Contribuente. Per debiti complessivi fino a 50 mila euro si può ottenere la rateazione in modo semplificato ossia senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica, con un numero massimo di rate mensili pari a 72. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il debitore che non riesca più a far fronte al pagamento della dilazione concessa può chiedere, prima della decadenza, una proroga per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi purché documenti un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione.

**In caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive:**

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione.

Maggiori informazioni operative nonché la relativa modulistica, sono disponibili sul sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateazione; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Per ulteriori informazioni o per pagare on line i bollettini "RAV" allegati agli atti dall'Agente della riscossione, è possibile usufruire dei servizi offerti da Riscossione Sicilia S.p.A. tramite il sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Il pagamento potrà essere eseguito, utilizzando il servizio [epay@web](http://epay@web) (lo sportello a casa tua), con carta di credito VISA, MASTERCARD; gli importi delle relative commissioni sono specificati nel sito stesso.

**COMPENSAZIONI**

Il pagamento di debiti scaduti riferiti ad imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010.

**segue**

Per maggiori informazioni vedi la voce "come e dove pagare" sul sito [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Gli Sportelli sono aperti al pubblico:  
dal lunedì al giovedì, dalle 8,20 alle 13,00 e dalle 14,45 alle 15,45;  
il venerdì, dalle 8,20 alle 12,30.

#### SPORTELLI AL PUBBLICO

CATANIA	Via Luigi Rizzo, 39	Tel. 095/4034113
ACIREALE	Viale P.pe Amedeo, 62/A	Tel. 095/891080
PATERNO	Piazza Santa Barbara, 4	Tel. 095/854303

Riscossione Sicilia S.p.A., inoltre, è presente sul territorio regionale con diversi sportelli saltuari e polifunzionali. Per ulteriori informazioni su indirizzi, giorni e orari di apertura, è possibile consultare il sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it), sezione "Dove siamo".

#### ALTRE INFORMAZIONI:

I bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche presso i tabaccai abilitati. Per i dettagli del servizio si può consultare il sito [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it) nella sezione "Contribuenti" alla voce "dove e come pagare".

#### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scrivente società, Titolare del trattamento dei dati personali per finalità di riscossione, utilizza i dati che La riguardano esclusivamente per le finalità istituzionali previste dalla legge, anche quando comunicati a terzi. Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti agli Agenti della riscossione, in materia di segretezza e di tutela dei dati personali, dall'articolo 4 del "Codice deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione" (Decreto 16 novembre 2000) e dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 112/1999.

Nell'ambito dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione delle finalità e modalità del trattamento; l'indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

I restanti diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, anche afferenti ai dati personali presupposti alla formazione del ruolo, sono esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il Responsabile del trattamento, a cui rivolgersi, è il Responsabile pro-tempore dell'Ufficio Sicurezza e Privacy. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito web [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it), nonché presso gli sportelli della scrivente società.

#### RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, Iva, Invim, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposte ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, Irap, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, altri tributi indiretti.

#### RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

E' possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi sia al Call Center dell'Agenzia delle Entrate (tel. 848.800.444) sia alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per chiedere l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (848.800.444) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

**ATTENZIONE** La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione o del Centro operativo, o un suo delegato, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti".

## **PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO**

**Quando e come presentare istanza di reclamo-mediazione (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal Dl n. 98/2011)**

Per le controversie di valore non superiore a 20.000,00 euro non è più possibile fare ricorso alla Commissione tributaria senza aver prima presentato istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate. Infatti, al fine di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il Dl n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40 per cento. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica della cartella previsti per il ricorso.

In ogni caso, l'istanza deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione che vale come ricorso.

All'istanza deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio avanti la Commissione tributaria provinciale.

**N.B.** Questa cartella di pagamento può essere oggetto di reclamo-mediazione solo per vizi riguardanti il ruolo e non per contestazioni relative a vizi propri della cartella (ad esempio, un errore di notifica).

### **A chi presentare istanza di reclamo-mediazione**

Il Contribuente deve intestare e notificare l'istanza alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare l'istanza alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale.

### **Dati da indicare nell'istanza di reclamo-mediazione**

Nell'istanza il Contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso, con possibilità di formulare una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

### **Quando e come presentare ricorso (artt. 18-22 del Dlgs n. 546/1992)**

Per le controversie di valore superiore a 20.000,00 euro, il Contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella è tenuto a presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica. I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dall'1 agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se, prima della cartella, il Contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, un provvedimento di irrogazione sanzioni o un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

### **A chi presentare ricorso**

Il Contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 Dlgs n. 546/1992)
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o

**segue**

consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione, che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario. Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il Contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale

- notificare il ricorso all'Agente della riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla Sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.

#### Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- la sottoscrizione di chi presenta ricorso o del difensore incaricato.

E' opportuno che il Contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

**N.B.** Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il Contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

#### Come costituirsi in giudizio

Il Contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

In caso di istanza di reclamo- mediazione, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla comunicazione del diniego o dell'accoglimento parziale dell'istanza o, in caso di silenzio dell'ufficio, dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del reclamo/ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del reclamo/ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il Contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del reclamo/ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del reclamo/ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6- quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

**N.B.** Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n.115/2002).

**segue**

## SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il Contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il Contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- **Sospensione amministrativa:** la richiesta di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo, indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti". Nel caso di istanza di reclamo-mediazione, la richiesta può essere inserita nell'istanza stessa o proposta separatamente
- **Sospensione giudiziale:** se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il Contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

### INFORMAZIONI UTILI

In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle sezioni che compongono la presente cartella di pagamento al fine di semplificarne la lettura.

Le **spese di notifica** rappresentano il compenso per il servizio di notifica della cartella di pagamento svolto dall'Agente della riscossione (normativa di riferimento: articolo 17, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 112/1999).

I **compensi per il servizio di riscossione** rappresentano la remunerazione delle attività svolte dall'Agente della riscossione. Il compenso per il servizio è a carico del destinatario della cartella nella percentuale del 4,65% sugli importi dovuti e pagati entro il sessantesimo giorno dalla notifica o entro i termini indicati nel riquadro "Quando pagare", se previsto il pagamento in più rate.

In caso di pagamento in ritardo, il compenso, pari al 9% per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012 e all'8% per quelli emessi dal 1 gennaio 2013, è posto interamente a carico del destinatario della cartella.

Il compenso di riscossione è dovuto anche sugli interessi di mora e sulle ulteriori somme aggiuntive (normativa di riferimento: articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999).

Nelle ipotesi di pagamento entro le scadenze delle cartelle emesse per la riscossione spontanea a mezzo ruolo non sono dovuti i compensi per il servizio di riscossione.

Gli **interessi di mora** sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettuati il **pagamento entro SESSANTA** giorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore; sugli stessi è dovuto anche il compenso spettante all'Agente della riscossione. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le **somme aggiuntive** che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivo pagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivo pagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8,

segue

lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

Le spese per l'eventuale attività esecutiva svolta dall'Agente della riscossione in caso di mancato pagamento sono determinate, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, decreto legislativo n. 112/1999, dal Decreto 21/11/2000 del Ministero delle Finanze e vengono calcolate proporzionalmente in ragione all'azione intrapresa e all'importo del debito, rimanendo sempre a carico del destinatario della cartella.

Destinatario  
Spett. COMUNE DI CALATABIANO  
PZA VITTORIO EMANUELE 32  
95011 CALATABIANO CT

# notifica

Oggp. 28/04/14 Spett. Sindaco Stamato 32 a Calatabiano Stamato ho notificato la presente cartella di pagamento  
in \_\_\_\_\_

personalmente al destinatario

consegnandola, in assenza del destinatario, in busta sigillata,

Business Giovanni

Spett. Sindaco

Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

depositandola in Comune e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, aver constatato la temporanea assenza del destinatario, l'incapacità

il rifiuto

l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

Firma del notificatore

depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario


Dai registri anagrafici del Comune risulta

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

p. Il Sindaco

Num. richiesta: 02280

**CARTELLA DI PAGAMENTO N. 293 2014 00255413 77**

Emessa da Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione - prov. di Catania Via Luigi Rizzo 39 95131 CATANIA

su incarico di:  
Agenzia delle Entrate

29329320140025541377000

DESTINATARIO

Spett. COMUNE DI CALATABIANO

PZA VITTORIO EMANUELE 32

95011 CALATABIANO CT

Cod. Fisc. 00462070871

Num richiesta: 02293

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

**ENTE CREDITORE****SOMME DOVUTE**

Agenzia delle Entrate

61,74

diritti di notifica 5,88

**Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica\*****euro 67,62**

\*Comprensivo dei compensi per il servizio di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

**Dove e come pagare**

alle Poste;  
in Banca;  
agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");  
con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

**Dilazione di pagamento**

è possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

**In caso di ritardo nel pagamento**

All'importo dovuto si aggiungeranno:  
- interessi di mora;  
- maggiori compensi per il servizio di riscossione;  
- eventuali spese per recupero forzato.

**In caso di mancato pagamento**

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

**Riesame e/o ricorso**

Il Contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso presso il Giudice competente.

L'avvenuta presentazione della richiesta di riesame e/o del ricorso non costituiscono valido motivo di ritardato o mancato pagamento, in assenza di un provvedimento di sospensione dell'Autorità competente.

Comune di Calatabiano, Protocollo N. 0008897 del 08/07/2014 17:44:16 Tipo E

La presente cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica (articolo 25, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973). Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate (articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 46/1999). In caso di mancato pagamento, l'Agente della riscossione procederà ad esecuzione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo (articolo 473 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973).

**Ente che ha emesso il ruolo**  
**Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catania - ufficio territoriale di Giarre**  
**Via Mariannina Coffa snc-fraz.Trepunti 95014 GIARRE CT**

Sono responsabili in solido del pagamento della presente cartella i seguenti coobbligati:  
SAMPERI CARMELA

#### DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

#### DETTAGLIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSE IL RUOLO

1. RUOLO ATTI DEL REGISTRO O ALTRI TIPI DI ATTI

Provvedimento relativo a Sentenza civile  
emesso da GIUDICE DI PACE DI GIARRE  
anno 2009 numero 000000350 sottonumero 0

Ruolo n. 2014/000307.  
Reso esecutivo in data 06-03-2014.  
Ruolo ordinario.

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è LAURA CAGGEGI.  
Le informazioni sotto riportate sono fornite dall'Ente Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catania - ufficio territoriale di Giarre, al quale ci si deve rivolgere per chiarimenti.

n. Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Compensi entro le scadenze	Compensi oltre le scadenze
1	2009	671T Sanzioni pecuniarie imposte di registro	50,40	2,34	4,03
2	2009	731T Registro interessi tasse e imp.ind.	8,60	0,40	0,69
<b>Totale</b>			<b>59,00</b>	<b>2,74</b>	<b>4,72</b>

Totale da pagare (entro le scadenze)

euro **61,74**

Totale da pagare (oltre le scadenze)\*

euro **63,72**

\* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica della presente cartella) e i maggiori compensi per il servizio di riscossione.

Vedere sezione "Informazioni utili".

Di seguito vengono riportate le specifiche relative alle singole voci di cui sopra.

Note relative alla descrizione

TARDIVO PAGAM. AVV. DI LIQ.NE IMPOSTA DI REGISTRO SU SENT. CIV. N. 350/2009 - GIUD. PACE DI GIARRE

**IDENTIFICATIVI DELLA CARTELLA**

**CODICE FISCALE: 00462070871**  
**NUMERO CARTELLA: 293 2014 00255413 77**

**RIONE O ZONA:**  
**GRUPPO: 0099**

n.	Numero di ruolo	Codice Tributo	Anno	Rate	Importi a ruolo	Compensi di riscossione	Estremi dell'atto (dati ad uso degli uffici)
1	2014/000307	671T	2009	1	50,40	2,34	14003A000067000
2	2014/000307	731T	2009	1	8,60	0,40	14003A000067000
						5,88	(diritti di notifica della presente cartella)
<b>Totale</b>					<b>59,00</b>	<b>8,62</b>	
<b>Importo totale della cartella</b>							<b>euro 67,62</b>
<b>Pagamento rata unica</b>							<b>euro 67,62</b>

**COMUNICAZIONI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE**

Il responsabile del procedimento di emissione e notifica della presente cartella di pagamento è Alberto Domianello, Coordinatore dell'attività di cartellazione dell'ambito provinciale di Catania di Riscossione Sicilia SpA. Tale Coordinatore è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa ed alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo.

Della correttezza degli addebiti contenuti nel ruolo e riportati nella cartella risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente che lo ha emesso.

**DILAZIONE DI PAGAMENTO**

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento ed in presenza di debiti rateizzabili, è possibile presentare apposita domanda all'Agente della riscossione che può concedere la rateazione del pagamento fino a un massimo di 72 rate mensili, con un piano di ammortamento a rate costanti oppure a rate di importo crescente per ciascun anno a scelta del Contribuente. Per debiti complessivi fino a 50 mila euro si può ottenere la rateazione in modo semplificato ossia senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica, con un numero massimo di rate mensili pari a 72. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

Il debitore che non riesca più a far fronte al pagamento della dilazione concessa può chiedere, prima della decadenza, una proroga per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi purché documenti un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione.

**In caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive:**

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è riscosso immediatamente ed in unica soluzione.

Maggiori informazioni operative nonché la relativa modulistica, sono disponibili sul sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Si precisa che l'Agente della riscossione non è competente a concedere la dilazione nei casi in cui gli Enti creditori diversi dallo Stato abbiano deciso di gestire in proprio la concessione della rateazione;

l'elenco aggiornato è disponibile sul sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Per ulteriori informazioni o per pagare on line i bollettini "RAV" allegati agli atti dall'Agente della riscossione, è possibile usufruire dei servizi offerti da Riscossione Sicilia S.p.A. tramite il sito internet [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

Il pagamento potrà essere eseguito, utilizzando il servizio [epay@web](mailto:epay@web) (lo sportello a casa tua), con carta di credito VISA, MASTERCARD; gli importi delle relative commissioni sono specificati nel sito stesso.

**COMPENSAZIONI**

Il pagamento di debiti scaduti riferiti ad imposte erariali di ammontare superiore ai 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78/2010.

Per maggiori informazioni vedi la voce "come e dove pagare" sul sito [www.riscossionesicilia.it](http://www.riscossionesicilia.it).

**segue**

**QUANDO PAGARE**

L'importo totale della cartella di euro **67,62** dovrà essere così pagato:

**RATA UNICA**, di euro 61,74 + 5,88 (\*) = **67,62**  
entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

**RATA UNICA**, di euro 63,72 + 5,88 (\*) = **69,60**  
cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate. Sugli interessi di mora è dovuto il compenso per il servizio di riscossione.

(\*) diritti di notifica

**N.B.** Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

**DOVE E COME PAGARE**

**IL PAGAMENTO** dell'importo può essere effettuato:

**In Italia**

- **Alle Poste e in Banca**, utilizzando il modulo RAV allegato (+ costo dell'operazione)
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

**All'estero**

- **In Banca**, con bonifico su conto corrente bancario Codice IBAN IT04E0103016900000001950940 intestato all'Agente della riscossione presso Monte dei Paschi Siena S.p.A. codice BIC PASCITMMCAT, indicando il numero della cartella e il proprio codice fiscale.

**N.B.** Eventuali diverse modalità di pagamento sono indicate nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione".

Nelle ipotesi di pagamento in ritardo oltre le scadenze previste è possibile utilizzare il bollettino F35, sommando gli importi dovuti per il ritardo nel versamento, con le modalità indicate di seguito per i Pagamenti Parziali.

Eventuali **PAGAMENTI PARZIALI**, che non sospendono l'attività esecutiva degli Agenti della riscossione, possono essere effettuati:

**In Italia**

- **Alle Poste**, con l'apposito **bollettino F35** sul quale è necessario indicare:
  - il numero di conto corrente postale 00223958 intestato all'Agente della riscossione **RISCOSSIONE SICILIA SPA PER LA PROV. CATANIA ORDINARIO**;
  - il numero della cartella;
  - i numeri progressivi e gli importi relativi, riportati nel "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", che si intendono pagare;
  - i diritti di notifica della presente cartella;
  - il proprio codice fiscale.
- **Presso gli sportelli dell'Agente della riscossione** (vedere la sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione").

**All'estero**

- E' possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario con le modalità sopra menzionate.



Destinatario  
Spett. COMUNE DI CALATABIANO  
PZA VITTORIO EMANUELE 32  
95011 CALATABIANO CT

# notifica

Oggi 07/07/14 lo sottoscritto Luigi Rizzo ho notificato la presente cartella di pagamento  
in P.ZA VITTORIO EMANUELE 32 A CALATABIANO

personalmente al destinatario

consegnandola, in assenza del destinatario, in busta sigillata,

Luigi Rizzo GIOVANNI

DIDACCHIO che si è qualificat

Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata.

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

depositandola in Comune e affiggendo alla porta dell'abitazione-ufficio-azienda del destinatario l'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, dopo aver constatato la temporanea assenza del destinatario, e l'incapacità

il rifiuto

l'assenza di altre persone previste dall'art. 139 del codice di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho informato il destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento.

Firma del notificatore

depositandola in Comune e affiggendo all'albo l'avviso di deposito, dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario


Dai registri anagrafici del Comune risulta

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

del \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ p. Il Sindaco

Num. richiesta: 02293

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA  
COMUNE DI CALATABIANO**

**Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. avente per oggetto: "Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio per pagamento cartelle esattoriali emesse da Riscossione Sicilia S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania, su incarico dell'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Catania - Ufficio Territoriale di Catania e di Giarre, per omesso pagamento delle tasse relative a sentenze emesse dal Giudice Ordinario e tassa di registro locazione fabbricati, derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo, ai sensi dell'art.194, comma 1, lettera a) del TUEL approvato con D. Lgs. n.267/2000"**

VISTA la proposta in oggetto in attesa di approvazione da parte del Consiglio Comunale e sottoposta all'esame di questo Organo per acquisire il parere, così come previsto dal regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI ed esaminati gli atti e la normativa richiamata e specificatamente l'art. 194, co.1, lett. a) del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto.

Il Revisore Unico dei Conti

Samperi dott.ssa Daniela



Calatabiano, 22.01.2015



# COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA  
A R E A AMMINISTRATIVA - SERVIZIO AUTOPARCO

## DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA (int. n. 38 del 12.12.2014)

Reg. Gen. N° 982 del 15/01/2014

**OGGETTO:** Impegno e liquidazione della spesa di € 998,78 per pagamento cartelle esattoriali emesse da Riscossioni Sicilia SpA., Agente della riscossione per la provincia di Catania, su incarico dell'Agenzia Delle Entrate Uffici territoriali di Catania e di Giarre per omesso pagamento delle tasse relative a sentenze emesse dal Giudice Ordinario e tassa di registro locazione fabbricati.

1. Premesso che Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione per la provincia di Catania ha richiesto il pagamento delle seguenti somme per mancato pagamento delle cartelle esattoriali:

1.	n° 29320140013361617000	di	euro	101,83;
2.	n° 29320140013361718000	di	euro	511,74;
3.	n° 29320140010056473002	di	euro	317,59;
4.	n° 29320140025541377000	di	euro	67,62;
2. Che gli importi di cui sopra come si evince dalle cartelle esattoriali trasmesse da Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione per la provincia di Catania, che in copia si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, trovano la loro essenza nell'omesso pagamento, entro i termini previsti dalla legge, della tassa di registrazione sentenze emesse dal Giudice Ordinario, nonché della tassa di registro per locazione fabbricati più sanzioni ed interessi, come accertato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Catania - Ufficio territoriali di Catania e di Giarre;
3. Rilevato che con esclusivo riferimento ai debiti scaturenti da sentenze esecutive (riconoscibili ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a del D.Lgs 267/00) la Corte dei Conti, sez. unite per la Regione Siciliana, con parere del 23 febbraio 2005, rilevata la natura meramente ricognitiva e non autorizzativa della deliberazione consiliare di riconoscimento di legittimità del debito, ha affermato che *"il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, a differenza delle altre ipotesi elencate dal legislatore alle lettere da b) ad e), non lascia margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio Comunale"*. L'espressione *"Sentenze esecutive"* di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 194, deve essere intesa nel senso di provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente Locale e quindi comprende anche i decreti ingiuntivi esecutivi (Corte dei Conti Sezione di controllo Campania n. 384/2011);
4. Atteso che la natura giuridica del decreto ingiuntivo è equiparabile a quella della cartella esattoriale di cui al D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46, che disciplina la riscossione dei debiti verso lo stato e che, pertanto, costituisce titolo esecutivo al pari del decreto ingiuntivo;
5. Preso atto che non si ravvisano ragioni per escludere le superiori cartelle esattoriali dai titoli esecutivi;
6. Dato atto che, alla luce delle superiori considerazioni giuridiche la Corte dei Conti, con il richiamato parere, ammette che al pagamento del debito, possano provvedere gli organi amministrativi, anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, assolvendo tale deliberazione ad una funzione di mera ricognizione e di presa d'atto della sussistenza di un debito, finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U.F.E.L.L.;

7. Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 106 del 12/12/2014 avente ad oggetto: "Prelevamento del fondo di riserva ordinario per aumentare la disponibilità del codice 1.01.08.08 cap. 1 del Bilancio 2014;
8. Visti il D.Lgs 267/2000 e il D.Lgs n. 165/2001;

### D E T E R M I N A

Per quanto espresso in narrativa:

- Di impegnare la spesa di € 998.78 all'intervento 1.01.08.08 Cap.1 del Bilancio anno 2014;
- Di dare atto che l'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi in quanto il mancato pagamento comporta gravi danni all'Ente;
- Di liquidare la superiore somma di € 998.78 all'Agenzia delle Entrate mediante bonifico bancario in favore di Riscossione Sicilia S.p.A prov. di Catania;
- Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di euro 998.78 , in favore di Riscossione Sicilia S.p.A. - Agente della riscossione per la Provincia di Catania, mediante bonifico bancario sul codice IBAN: IT 04 E 01030 16900 000001950940 Banca MPS filiale di Catania indicando come causale il pagamento delle seguenti cartelle esattoriali:

n° 29320140013361617000	di	euro	101.83:
n° 29320140013361718000	di	euro	511.74:
n° 29320140010056473002	di	euro	317.59:
n° 29320140025541377000	di	euro	67.62:

**Di dare atto** che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi nonché sul sito internet a cura del responsabile del procedimento;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Ufficio di Segreteria dell'Area Amministrativa.

**Dare atto** che la somma, quale debito fuori bilancio riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 194 co.1 lett.a D.Lgs 267/2000, verrà sottoposta per il dovuto riconoscimento ai sensi degli art. 193 e 194 del D.Lgs 267/2000, all'esame del Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Servizio  
Petràlia Patèrazio

Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Comm. Ispet. Sup. Paone Carmelo

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. I) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di € 500.000 Bilancio 2014, sull'intervento 1000000 Cap. 1 Imp. n. 1000000

Calatabiano li, 10/1/2014

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino



4. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per il saldo del pagamento cartelle esattoriali emesse da Riscossioni Sicilia S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania, su incarico dell'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Catania-Ufficio Territoriale di Catania e di Giarre, per omesso pagamento delle tasse relative a Sentenze emesse dal Giudice Ordinario e tassa di registro locazione fabbricati, derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo, ai sensi dell'art.194, comma 1 lettera a) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000;
5. Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio per il saldo del pagamento della cartella esattoriale n. 293 2014 003669865001 emessa da Riscossioni Sicilia S.p.A., Agente della riscossione per la provincia di Catania, su incarico dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Giarre per omesso pagamento della tassa di registrazione relativa a Sentenza civile anno 2013 n. 000000233 sottonumero 0 emessa dal Tribunale di Giarre, derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo, ai sensi dell'art.194, comma 1 lettera a) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs 267/2000;

I convocati della seduta sono i Consiglieri di maggioranza Messina Rosaria Filippa, Di Bella Mario e il consigliere di minoranza Prestipino Rosario in qualità di componenti della commissione in oggetto. Sono presenti tutti i Consiglieri regolarmente convocati. Verbalizza il Presidente della Commissione Consiliare Salvatore Trovato. Dopo lunga e dettagliata discussione sui punti iscritti all'o.d.g., il presidente pone ai voti le proposte e all'unanimità dei presenti si riservano di esprimere il proprio parere in sede di Consiglio Comunale. Alle ore 19:57 si dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE

Dr. Salvatore Trovato 

I COMPONENTI LA COMMISSIONE CONSILIARE

Sig. Di Bella Mario 

Sig.ra Messina Rosaria Filippa 

Sig. Prestipino Rosario 



Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Trovato dr. Salvatore)

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
(Moschella Antonino)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Puglisi dr.ssa Concetta)

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo, dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_, con il n. \_\_\_\_\_ del Registro  
Pubblicazioni.

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii.,  
dal ..... al .....  
e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ( ) ai sensi dell'art. 12, comma 1 - 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. ed ii..

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata trasmessa per  
l'esecuzione all'Ufficio: \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria